



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO: ISTITUZIONE COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattordici** del mese di **ottobre**, solita sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale si è riunito oggi il Consiglio Comunale;

	Pr.	As.		Pr.	As.
<i>PRESIDENTE</i>					
COSTANTINI MARIO	1				
<i>SINDACO</i>					
CRUDELE FRANCESCO	2				
<i>CONSIGLIERI</i>					
LOCOROTONDO GIOVANNI MICHELE	3		RICCI VITO ANTONELLO	11	
GUARINI COSIMO	4		BARLETTA VITO	12	
ROMANO MARIA	5		GIARDINO VITO	13	
NITTI CLAUDIA	6		PUGGIONE GIOVANNI	14	
CALABRESE GIOVANNI	7		RIGNANI ROSA	15	
SQUILLACE GIUSEPPE	8		GUERRA FRANCESCO	16	
MASCIOPINTO MARINA	9		ELIA MARIO	17	
PEPE GIUSI	10				
TOTALE presenti	<u>17</u>		TOTALE Assenti	—	

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente dott. Mario Costantini** dichiara aperta la seduta con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Giambattista Rubino**.

La seduta è pubblica.

Visto il D. Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base ai quali la funzione attinente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi la sussistenza, in capo all’ente delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

Visto l’art. 7 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3 dello stesso articolo che prevede, nei casi non elencati al comma 1, che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000 abitanti e ai Comuni associati, previa istituzione della Commissione prevista dall’art. 8 e che dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art.146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto l’art. 8 della L.R. 20/2009 con cui sono stabilite disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del Codice stesso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17/12/2009, avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica – scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;

Visto, in particolare, l’allegato A) della sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.”;

Visto la L.R. n° 19 del 10/04/2015, approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 53, Supplemento del 15/04/2015, che ha come oggetto: “Modifiche alla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”, che ha modificato il contenuto degli articoli 7 e 8 della L.R. 20/2009 che riguardano le competenze, la composizione e la durata della Commissione locale per il paesaggio;

Visto, che la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’articolo 4: “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS”, ha delegato ai Comuni l’esercizio, emanato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi previsti dall’articolo 3 della stessa legge, in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 152/2006;

Visto, che la L.R. 44/2012 all’art.4 comma 4, nell’esercizio della delega prevede che i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e che l’attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

Visto che la sopracitata legge è stata modificata ed integrata dalla Regione Puglia con la Legge 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 2011, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

Considerato il Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44" che ha disciplinato nel dettaglio le procedure VAS dei piani urbanistici comunali;

Ritenuto che in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato A, punto b alla Delibera di Giunta Regionale n. 2273/2009, il Comune di Capurso, vista la sua pianta organica possiede funzionari in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia, estendendo tale principio anche alle procedure di V.A.S., attraverso l'individuazione e la nomina di differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Ritenuto che in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 4, comma 1, lett. a della L.R. 44/2012, il Comune di Capurso, vista la sua pianta organica possiede funzionari in grado di garantire la separazione dall'autorità procedente anche se autorità competente e autorità procedente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;

Ritenuto pertanto, in attuazione del sopra citato art. 4 della L.R. 44/2012, di poter esercitare la delega delle competenze in materia di VAS attraverso l'istituzione della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la VAS costituita da componenti individuati tramite selezione pubblica con valutazione dei curricula e di poter individuare quale Autorità Competente, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, alternativamente, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Capurso per i procedimenti afferenti al Settore Assetto del Territorio, nonchè il Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso per i procedimenti afferenti al Settore Lavori Pubblici;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 42/2004;

Vista la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20;

Vista la Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 19;

Vista la L.R. n. 44 del 14.12.2012;

Vista la L.R. n. 4 del 12.02.2014;

Visto la L.R. n° 19 del 10/04/2015;

Visti i seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.lgs., n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
- Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Con voti FAVOREVOLI n. 13

Con voti CONTRARI n. 4

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato e riportato:

- 1) di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione locale integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004, quale Responsabile del Procedimento in materia di Paesaggio il Capo Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso nel caso di procedimenti di rilascio del titolo abilitativo di competenza del Settore "Assetto del Territorio";
- 3) di individuare, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004, quale Responsabile del Procedimento in materia di Paesaggio il Capo Settore "Assetto del Territorio" del Comune di Capurso nel caso di procedimenti di rilascio del titolo abilitativo di competenza del Settore "Lavori Pubblici";
- 4) di individuare quale Autorità Competente nelle procedure di VAS ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012 e s.m.i., limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni, il Settore "Lavori Pubblici" nel caso di procedimenti afferenti al Settore "Assetto del Territorio";
- 5) di individuare quale Autorità Competente nelle procedure di VAS ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012 e s.m.i., limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni, il Settore "Assetto del Territorio" nel caso di procedimenti afferenti al Settore "Lavori Pubblici";
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia e in particolare alla cabina di regia di cui alla L.R. 36/2008 attraverso l'inserimento sul sito web regionale www.sit.puglia.it del presente provvedimento istitutivo della Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la VAS con i nominativi dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali oltre ad ogni variazione della composizione della commissione che si andranno a formalizzare tramite avviso pubblico;
- 7) di trasmettere alla Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia copia del presente provvedimento istitutivo della Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la VAS con i nominativi dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali oltre ad ogni variazione della composizione della commissione che si andranno a formalizzare tramite avviso pubblico;
- 8) di demandare alla Giunta Comunale l'attivazione di tutte le procedure necessarie all'indizione della selezione tramite avviso pubblico per l'individuazione dei componenti

della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS adeguata alla disciplina regionale e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'istituzione, composizione e funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica che con la presente delibera viene approvato;

- 9) stante l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.L.vo 267/00, con voti unanimi resi per alzata di mano.



Settore “Assetto del Territorio”

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' ISTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO
E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. Puglia 07/10/2009, n. 20, così come modificata dalla L.R. 19/2015 e dell'art. 148 del D. Lgs. 22/01/2004, n.42, e ss.ii.mm. è istituita presso il Comune di Capurso la Commissione Locale per il Paesaggio, opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio è organo collegiale con funzioni tecnico-consultive, composta secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 299/2010.
3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.
4. Non sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica e ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque esperti, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (art. 8 L.R. n. 20/2009 e s.m.i.), da scegliersi a seguito di bando pubblico, anche attraverso short list, finalizzato alla selezione dei candidati ai sensi delle direttive regionali (Deliberazione di G.R. n° 2273/2009), tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione urbanistica e territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Il Responsabile del Procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge.

In generale, la Commissione è istituita, previa valutazione delle candidature da eseguirsi tramite bando pubblico, dalle figure professionali aventi i seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza nelle discipline della tutela paesaggistica, del restauro, del recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- b) documentata esperienza nelle discipline della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale;
- c) documentata esperienza nelle discipline dell'archeologia;
- d) documentata esperienza nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia);

- e) documentata esperienza nelle discipline agrarie, forestali e/o botaniche;
- f) documentata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 3 - Selezione e Nomina

1. Alla selezione dei componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti attinenti la tutela del paesaggio e dell'ambiente, come specificato al precedente art. 2, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

La nomina dei componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è di competenza della Giunta Comunale sulla base delle valutazioni effettuate da una Commissione esaminatrice incaricata per la selezione dei candidati.

Tale Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, sarà costituita da un numero minimo di tre componenti, composta dal Capo Settore "Assetto del Territorio", dal Capo Settore "Lavori Pubblici" e dal Segretario Comunale Generale, che provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base dei seguenti criteri, affiancati da un funzionario dell'Amministrazione Comunale all'uopo designato con funzione di segretario.

Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti come di seguito articolato.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. **I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS.**

a) Attività professionale - massimo 20 punti

- Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno triennale nell'ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 10 punti;
- Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 10 punti;

b) Titoli di studio - massimo 5 punti

- Laurea nella materie **attinenti** la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (**Vi**) con la seguente formula:

$$P_i = V_i/110 \times 5;$$

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (**Vi**) con la seguente formula:

$$P_i = V_i/100 \times 4;$$

c) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione - massimo 5 punti

- Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso);
- Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia urbanistica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0,5 punti per ciascun corso);

- **Esperienze** in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);
- Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (1,5 punti per singola pubblicazione).

d) A parità di punteggi prevale il candidato più giovane.

2. Il Comune di Capurso si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 nell'allegato A della D.G.R. n° 2273/2009.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 8 così come modificato dalla L.R. n. 19/2015, dovrà essere trasmesso **alla Regione, attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it** copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente **il nominativo dei singoli membri**, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula **professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione**, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del Responsabile del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica **capace di garantire la prevista differenziazione tra procedimenti paesaggistici e urbanistico-edilizi** (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 1-b e punto 4).

Art. 4 - Durata

1. I componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS durano in carica per un periodo **non superiore** a tre anni, decorrente dalla data della nomina **e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta**.

2. I componenti nominati o quelli supplenti, **scelti dalla Short List di cui all'art. 3**, in sostituzione di commissari decaduti o dimissionari, ai sensi del successivo art. 9, durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.

3. **Tre mesi** prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, il Capo Settore "Assetto del Territorio" o suo delegato, proporrà all'Amministrazione Comunale lo schema di deliberazione di G.C. per il rinnovo dei componenti della Commissione, accompagnata dalla documentazione prescritta dalla normativa Nazionale e Regionale.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione locale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Capurso, nonché con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con il Comune di Capurso o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti.

2. La carica di componente della Commissione locale per il Paesaggio è **incompatibile con lo svolgimento di incarichi professionali presso il medesimo comune** (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 3).

Art. 6 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I commissari che, per ragioni professionali o personali, **siano direttamente interessati** alla trattazione di eventuali pratiche al vaglio della Commissione (precedenti alla nomina quale componente della stessa Commissione) **devono astenersi dall'esame**, dalla

discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula ed eventualmente essere sostituito da quello supplente al fine di garantire la componente specialistica.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare concerne il coniuge, ovvero parenti e affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione.

3. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale della relativa seduta.

4. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 7 - Decadenza

1. Determinano la decadenza di diritto dalla carica di componente della Commissione:

- l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5;
- l'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive della Commissione Locale per il Paesaggio;
- la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6;
- in caso di presentazione di pratiche edilizie successive alla nomina quale componente della Commissione per le quali vi siano conflitti già previsti dall'art. 6 comma 2 o di interesse di aziende con le quali il Commissario ha rapporti professionali in corso;
- la violazione dei termini perentori previsti all'art. 10 comma 1 per più di tre volte, su eventuale segnalazione motivata del Capo Settore "Assetto del Territorio" o suo delegato.

2. La decadenza viene accertata e decretata dalla Giunta Comunale con proprio atto, sulla scorta della relazione predisposta dal Capo Settore "Assetto del Territorio" o suo delegato, da notificare all'interessato.

Successivamente verrà attivata la procedura di **selezione** del nuovo componente dalla **Short List** secondo le modalità stabilite all'art. 4, verificata la disponibilità del soggetto interessato.

Art. 8 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco. Esse hanno decorrenza immediata.

Art. 9 - Surroga dei commissari

1. Nei casi di decadenza o dimissioni volontarie dei commissari il Capo Settore "Assetto del Territorio" o suo delegato proporrà all'Amministrazione Comunale la nomina dei sostituti, da individuare fra i soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. La nomina dei sostituti avviene nel rispetto dei criteri di selezione indicati al comma 1 dell'art. 3.

3. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, il Capo Settore "Assetto del Territorio" o suo delegato, provvederà a pubblicare apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, o dimissionari.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 10 – Pareri

1. La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti in materia di Paesaggio:

- a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;
- b) di rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.

Nei procedimenti di cui al *regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, **la Commissione esprime un parere facoltativo**, in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza.

2. Alla Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- a) separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
- c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

3. La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R.P. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli

interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

4. Oltre alle competenze di cui ai precedenti commi, la Commissione esprime il proprio parere obbligatorio e non vincolante nei seguenti casi:

- Parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'All. 1 di quest'ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti.

- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 1 della Legge 308/2004 (condono ambientale).

- Interventi di trasformazione di cui alla L.R.P. 17/2013 art. 8.

Art. 11 - Criteri di valutazione

1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega Deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.

2. La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.

Art. 12 - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nella prima seduta, designa **all'interno dei suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente**. Nel caso la commissione non riesca a nominarlo il Presidente è nominato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 del presente Regolamento che mantiene il potere di revoca per motivate esigenze dell'ufficio;

2. Le funzioni di Segretario della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS sono esercitate da uno dei membri della Commissione stessa.

3. Le sedute, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Segretario della Commissione, che partecipa alle stesse.

4. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata ai commissari con posta elettronica certificata, (pec) unitamente all'ordine del giorno, ai componenti della Commissione, con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso nei casi di seduta ordinaria, ed almeno tre giorni prima nei casi di seduta straordinaria.

5. Al fine di garantire la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento preposto all'istruttoria, deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la relativa documentazione,

che dovrà essere resa disponibile sull'indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti su supporto informatico, acquisita con firma digitale (D.Lgs. n. 82/2005; D.Lgs. n. 235/2010; D.P.C.M. 22/02/2013).

6. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS per ulteriori procedimenti, potrà essere chiesto la convocazione di una seduta straordinaria.

7. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno dal Segretario della Commissione in base alla data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale. Hanno comunque priorità le pratiche relative a:

- **esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;**
- **attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;**
- **varianti in corso d'opera.**

8. Le riunioni della Commissione sono riservate. Se ritenuto opportuno, su proposta della maggioranza dei componenti presenti, la Commissione potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, per l'illustrazione del progetto o per eventuali richiesta di chiarimenti.

9. Nella prima seduta tutti i componenti della commissione, il Segretario e il Responsabile del Procedimento devono indicare l'Ufficio, il numero telefonico di servizio, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni e l'indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato alla documentazione in formato elettronico. Il Responsabile del Procedimento comunicherà l'eventuale indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti, agli ordini del giorno ed alle comunicazioni di servizio inerenti i lavori della stessa commissione.

10. Qualora nel corso di una seduta non sia possibile esaminare tutte le pratiche inserite nell'ordine del giorno, la Commissione stabilisce il giorno per la prosecuzione dei relativi lavori, che dovranno concludersi entro venti (20) giorni dalla data della prima convocazione (per i procedimenti in materia paesaggistica).

11. I componenti della Commissione devono comunicare al Segretario della Commissione con posta elettronica certificata, almeno 48 ore prima della seduta, la loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni.

12. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

13. Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione **non sono valide** in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.

14. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei presenti.

15. Qualora la Commissione non riesca ad esprimere il parere con il voto della maggioranza dei componenti, prevale il voto del Presidente.

16. Dei pareri della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del Segretario

della Commissione. Detto verbale viene approvato nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva.

17. A cura dell'Ufficio del Responsabile del Procedimento si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio, per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, dei Verbali della Commissione.

18. La Commissione si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità indicate ai punti precedenti.

Art. 13 – Verbalizzazione

1. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in base alle risultanze della relazione istruttoria.

2. Il membro della Commissione con funzione di Segretario alla fine delle operazioni di seduta redige apposito verbale.

3. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

4. I verbali devono essere sottoscritti dai componenti della Commissione presenti, e dal Responsabile del Procedimento. Tutti gli elaborati progettuali devono riportare l'esito, il numero progressivo e la data del parere espresso dalla Commissione.

Art. 14 – Documentazione e Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e per le procedure di VAS, con il supporto della Commissione, verifica che l'istanza sia completa, ed acquisisce l'istruttoria dello Sportello Unico per l'Edilizia se trattasi di Autorizzazione Paesaggistica oppure del Settore Urbanistica se trattasi di Parere Paesaggistico sugli strumenti urbanistici esecutivi ed effettua gli adempimenti previsti dalla L. 241/90 e s.m.i.

2. I progetti carenti della documentazione prevista dalla vigente Legislazione non possono essere sottoposti al parere della Commissione; in tal caso, il Responsabile del Procedimento invita il proponente l'istanza ad integrare la documentazione depositata. In mancanza della documentazione integrativa il Responsabile del Procedimento sottopone ugualmente la proposta progettuale alla Commissione con la documentazione agli atti dell'ufficio ai fini della conclusione del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

3. Il progettista deve fornire la documentazione e le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e relative disposizioni di attuazioni, nonché dalle N.T.A. della strumentazione di tutela Paesaggistica Regionale vigente. Le relazioni e gli elaborati progettuali sono forniti sia su supporto cartaceo sia informatico.

4. I progettisti, previa richiesta formale motivata, possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame ma non possono partecipare alla successiva discussione ed espressione del parere.

5. Nei procedimenti di V.A.S. o di verifica di assoggettabilità a V.A.S. la documentazione

da produrre di cui alla L.R. n. 44/2012 è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di V.A.S. Nei procedimenti di Valutazione d'Incidenza o di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale e per i quali si richiede il parere della Commissione, la documentazione da produrre è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia (cfr. L.R.P. 11/2001; L.R. P. 44/2012; D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

6. In coerenza con quanto stabilito con il Codice dell'Amministrazione Digitale, con Deliberazione n° 2961 del 28/12/2010, la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle Autorizzazioni Paesaggistiche differenziando le procedure di seguito riportate:

a) secondo quanto previsto dal 1° comma, punto 7, dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., escludendo la pronuncia preventiva da parte degli Uffici Regionali preposti;

b) secondo quanto previsto dall'art. 146 D. Lgs. n.42/2004 (ex Legge n.1497/1939 - ex titolo 2° D. Lgs. n.490/1999 – vedi punto 7 del 2° comma, dell'art. 5.01 N.T.A. del P.U.T.T./P), assolvendo così agli obblighi previsti dal comma 13 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte della competente Soprintendenza secondo la differente tempistica prevista per la procedura ordinaria o semplificata.

Art. 15 – Indennità e Oneri istruttori

1. Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni singola riunione compete il gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di Capurso e il rimborso chilometrico di viaggio. Tale importo, da ritenersi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.

2. Al R.U.P. non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle previste per legge per la posizione organizzativa già ricoperta e conformemente alle disposizioni Comunali vigenti.

3. L'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

4. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 50.000,00	€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 200.000,00	€ 200,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,004%

	della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

5. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.

6. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo **asseverato** redatto dal tecnico abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto.

7. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.

Art. 16 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione, ricevuta la convocazione di cui all'art. 12, comma 4 unitamente all'O. d. G., deve comunque esprimere il proprio parere entro e non oltre venti (20) giorni dalla data della convocazione della Commissione stessa. Il termine per l'espressione del parere è ridotto a dieci (10) giorni nel caso di interventi di lieve entità, individuati dall'allegato 1 del D.P.R. n. 139 del 09/07/2010. Ove il predetto termine trascorra inutilmente, il Responsabile del Procedimento potrà rilasciare, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 del citato D.P.R. n°139/2010, il parere di compatibilità e/o autorizzazione paesaggistica a prescindere dall'atto consultivo della Commissione locale Paesaggistica. Tali termini potranno essere modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento motivato.

2. Qualora non sia possibile integrare la documentazione nel termine di Legge, la Commissione esprime il proprio parere sulla base della documentazione in suo possesso.

3. Nei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione o Parere paesaggistico ed in quelli relativi alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. o della V.A.S., la Commissione Locale dovrà esprimere il proprio parere, in ogni caso coordinandosi con le procedure e le tempistiche previste per tali procedimenti dalla normativa Nazionale e Regionale.

Art. 17 – Sopralluoghi

1. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione.

2. A tal fine la Commissione può delegare uno o più componenti della stessa Commissione per l'espletamento di detti sopralluoghi.

Art. 18 - Rapporti con le strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti scritti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente normativa e strumentazione urbanistica ed edilizia e nel caso di autorizzazioni "ex post", in merito all'ammissibilità delle

stesse.

2. Ciascun commissario può prendere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili ai fini dell'espressione del parere. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata per iscritto al responsabile della struttura medesima, il quale entro cinque (5) giorni lavorativi metterà a disposizione quanto richiesto.

Art. 19 - Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.

2. Esso viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune.

Art. 20 - Norme transitorie e di coordinamento.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni, se ed in quanto, vincolanti, o ritenuto opportuno.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giambattista Rubino

IL PRESIDENTE
f.to Mario Costantini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **21/10/2015** per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, **21/10/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal **21/10/2015** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il ____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, ____

IL SEGRETARIO GENERALE
